

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA CHIMICA DI SETTIMO TORINESE - PROGETTO RINASCIMENTI

CIG 8835336DE8 - CUP B39J21007700006 - CPV 39150000-8

PREMESSA

A. Soggetto aggiudicatore

FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA (in seguito anche indicata: “FONDAZIONE ECM” o “Stazione appaltante”);

- C.F. 97679160016 / P.IVA 09563430017;
- sede legale in Settimo Torinese (TO), P.zza della Libertà, n. 4, c.a.p.10036 e sede operativa in Settimo Torinese, Via Giannone 3.
- Tel. 011/8028748
- indirizzo e-mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
- indirizzo Posta certificata: amministrazione@cert.fondazione-ecm.org
- orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
- profilo internet del Committente: www.fondazione-ecm.it.

La FONDAZIONE ECM, ente dotato di personalità giuridica, non persegue finalità di lucro, agisce per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e si propone lo scopo di sviluppare e sostenere le attività culturali sul territorio di riferimento dei soci fondatori e di conservare, incrementare, valorizzare, promuovere e gestire il patrimonio culturale presente nello stesso ambito territoriale.

A tale scopo la Fondazione svolge attività di promozione ed organizzazione di eventi culturali e del tempo libero, gestisce la promozione di eventi finalizzati a diffondere, divulgare e valorizzare il patrimonio gestito, gestisce ed organizza beni e spazi strumentali ai propri scopi.

La Fondazione opera altresì per accrescere la formazione culturale delle persone, favorendo esperienze di formazione al lavoro di giovani interessati alla ricerca e all'impegno in campo sociale, artistico e culturale, favorendo lo svolgimento di un ruolo attivo da parte di cittadini non più attivi sul mercato del lavoro e per il coinvolgimento delle associa-

zioni e dei singoli nella progettazione e organizzazione permanente delle espressioni culturali sul territorio.

FONDAZIONE ECM gestisce la palazzina già sede degli uffici della SIVA, ubicata in Settimo Torinese, via Leini n. 84, edificio di proprietà della Città di Settimo Torinese e concessa in comodato d'uso gratuito alla Fondazione con contratto rep. n. 125 del 21/12/2018.

Per mezzo della presente procedura FONDAZIONE ECM intende affidarne a terzi i lavori, i servizi e le forniture relativi all'allestimento del Museo della Chimica di Settimo Torinese – Palazzina Siva, nell'ambito del Progetto Rinascimenti.

B. Riferimenti normativi

- Direttiva 2014/24/UE;
- Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, d'ora in poi "Codice" o "ccp";
- Regolamento Generale dei Contratti Pubblici approvato con il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, per le parti non abrogate;
- Codice Civile – Libro IV, Titolo III, Capo VII "dell'Appalto", artt. 1655-1677;
- Linee Guida ANAC;
- Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs. 09/04/2008, n. 81;
- D. Lgs. 28 settembre 2011, n. 159 – cd. Codice antimafia
- Norme in materia di privacy: Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio – cd. GDPR; D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- Tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

C. Procedura

Con deliberazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2021 FONDAZIONE ECM ha deliberato di affidare a terzi la fornitura con posa in opera e relativa manutenzione dell'allestimento del Museo della Chimica di Settimo Torinese nell'ambito del Progetto Rinascimenti.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 ccp.

La procedura si svolgerà presso la sede operativa di Fondazione ECM, ubicata in Setti-

mo Torinese via Giannone, 3.

D. Documenti della Procedura

Costituiscono documenti della Procedura:

- il Bando;
- il presente Disciplinare di gara (in prosieguo: “Disciplinare”);
- gli allegati al Disciplinare:
 - A. fac-simile di domanda di partecipazione con dichiarazioni a corredo sostitutive ed integrative;
 - B. fac-simile ministeriale di documento di gara unico Europeo (DGUE);
 - C. fac-simile di attestazione avvenuto sopralluogo;
 - D. fac-simile di offerta economica;
 - E. informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016.
 - F. Schema di contratto d’appalto;
 - G. Progetto, comprensivo del progetto economico.
 - H. Tabella Migliorie

E. Accesso alla documentazione inerente la procedura

Tutta la documentazione sarà disponibile in formato elettronico sul sito della FONDAZIONE ECM sopra indicato.

F. Adempimenti obbligatori preventivi alla presentazione delle offerte: sopralluogo

In ragione della tipologia e del contenuto dell’appalto da affidare, strettamente connesso allo stato dei luoghi in cui sarà eseguito, il concorrente, preventivamente e ai fini della presentazione dell’offerta, deve effettuare **a pena di esclusione il sopralluogo** presso gli immobili oggetto dell’affidamento, da ritenersi assolutamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare (allestimento museale). Il sopralluogo sulle aree interessate dal contratto deve essere effettuato da un legale rappresentante come risultante da certificato CCIA, o da soggetto diverso solo se munito di delega, in originale o in copia conforme all’originale. La visita sarà guidata da funzionario della Fondazione ECM. Le attività di cui sopra sono da espletarsi con l’assistenza di un addetto della Fondazione, che raccoglierà la delega regolarmente sottoscritta. Il sopralluogo e le attività da compiersi durante il medesimo non possono essere effettuati

dalla stessa persona fisica per conto di più concorrenti.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al seguente indirizzo email: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it e deve riportare, i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro giovedì 05/08/2021 e dal 23/08 al 09/09/2021.

Il sopralluogo si svolgerà fino al giorno 6 agosto e dal 23 agosto al 10 settembre 2021

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.

La Fondazione ECM controfirmerà l'attestazione di avvenuto sopralluogo, di cui al modello C, allegato al presente Disciplinare.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Al termine delle attività di sopralluogo, l'addetto della Fondazione controfirmerà l'attestazione relativa all'intervenuto espletamento dell'adempimento obbligatorio di cui l'originale, sottoscritto dal soggetto che effettua l'adempimento, che dovrà essere inserito dal concorrente nella busta A di cui all'offerta. Al fine di consentire l'esatta individuazione

dei soggetti che hanno svolto il sopralluogo e del corretto rilascio della relativa attestazione, è onere del concorrente consegnare all'addetto della Fondazione le deleghe sopra indicate, in mancanza delle quali non verrà controfirmata l'attestazione di avvenuto espletamento dell'adempimento obbligatorio.

G. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare via posta elettronica certificata entro il 03/09/2021.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 10/09/2021 e comunque almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito *internet*.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

H. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Committente e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC del Committente e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Fondazione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente

resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1. Oggetto dell'appalto

- 1.1. La presente procedura ha ad oggetto la fornitura con posa in opera e relativo servizio di manutenzione dell'allestimento del Museo della Chimica di Settimo Torinese nell'ambito del Progetto Rinascimenti. Il progetto è stato pensato su misura degli spazi della palazzina Siva del Comune di Settimo Torinese, per ospitare fino a 135 persone in contemporanea distribuite nei vari ambienti del museo.
- 1.2. Il museo è interattivo e racchiude al suo interno le migliori proposte finora avanzate dalle realtà internazionali che si occupano di comunicazione scientifica, nel tentativo di creare una novità entusiasmante per il pubblico di Settimo Torinese e per il Piemonte.
- 1.3. Il progetto prevede l'allestimento di uno spazio aperto al pubblico (in particolare famiglie e scolaresche) al cui interno trovino spazio:
 - **una mostra permanente** di Exhibit di chimica, grandi esperimenti che tutti potranno provare liberamente, sia Exhibit analogici che digitali;
 - **uno spazio teatro-bar** per lo svolgimento di Chemistry Show, in cui uno scienziato all'interno di un bancone bar e circondato dai visitatori, condurrà dimostrazioni ed esperimenti di grande effetto per insegnare e allietare il pubblico con la chimica, proponendo inoltre farà fare delle piccole attività al pubblico, per far sperimentare con mano,
 - **la sala lettura con planetario**, la prima biblioteca al Mondo sotto le stelle, dove poter leggere un libro, ma anche osservare la volta celeste e un filmato full-dome che spiega come si sono formati gli elementi chimici,
 - **uno spazio laboratorio**, il C-Lab, in cui i visitatori potranno cimentarsi nella costruzione e conduzione di esperimenti scientifici, un laboratorio con LIM e attrezzatura per reazioni ed esperienze chimiche,
 - **uno spazio reception** per la vendita di biglietti, deposito bagagli con presenza di distributori automatici per bevande calde e fredde, e un piccolo bookshop,
 - **uno spazio conferenze** per presentazione di libri, conferenze di stampo scientifico e piccoli spettacoli teatrali,
 - **spazi a uso del personale interno**, come uffici, spazio mensa attrezzato con scaldavivande, lavandino e spogliatoio.

- 1.4. L'appalto ha ad oggetto la fornitura e posa in opera di elementi di allestimento museale e arredo, ivi comprese le grafiche, previa sistemazione dei locali, e piccole opere edili, anche elettriche, nonché il relativo servizio di manutenzione, come meglio dettagliato nel progetto allegato al presente disciplinare e in particolare nel progetto economico. La prestazione principale è costituita dalla **fornitura di elementi di allestimento e arredo**; le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale; si richiama, al riguardo, il disposto dell'art. 48, comma 2, del Codice.
- 1.5. Le opere oggetto di appalto comprendono la realizzazione di quanto indicato nel progetto, riassunto nella tabella che segue:

n.	Descrizione beni/servizi/opere	Principale (P) o Secondaria (S) e relative categorie	Importo
1	Fornitura di elementi di allestimento e di arredo	P	€ 304.098,40
2	2.A - Posa in opera e lavorazioni accessorie: finiture di opere generali di natura edile e tecnica	S Categ. OS 7 – Classif. I Qualificaz. obbligatoria	€ 24.752,00
	2.B - Posa in opera e lavorazioni accessorie: impianti interni elettrici	S Categ. OS 3 - Classif. I Qualificaz. obbligatoria	€ 2.043,00
	2.C - Posa in opera e lavorazioni accessorie: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	S Categ. OS 6 – Classif. I Qualificaz. obbligatoria	€ 20.200,90
3	Servizi di manutenzione sulle forniture	S	€ 29.980,00
		Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 940,00
		Importo tot. appalto soggetto a ribasso	€ 381.074,30

- 1, 6. Trattandosi di appalto misto di forniture con posa in opera, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 18.399,25.

- 1.7. L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della necessità di garantire l'unicità dell'intervento di riqualificazione e allestimento, della stretta interconnessione fra le varie prestazioni, della necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione ed installazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento, traendo vantaggio anche in termini di efficacia

con riferimento agli obiettivi di fruizione e di valorizzazione che la Stazione Appaltante persegue, nonché dell'opportunità di minimizzare le interferenze sul cantiere.

2. Luogo di esecuzione del contratto

Il servizio sarà eseguito presso il Museo della Chimica sito nella Palazzina Siva del Comune di Settimo Torinese (TO), in Via Leini 84.

3. Durata del contratto, opzioni e rinnovi

3.1. La fornitura e posa in opera dovrà essere effettuata, a seguito della sottoscrizione del contratto o dell'esecutività della consegna anticipata ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del Codice, entro 180 giorni di calendario

3.2. FONDAZIONE ECM si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106 del Codice, anche sulla base di quanto sopra indicato.

4. Valore dell'appalto – Oneri per la sicurezza

4.1. **L'importo totale** a base di gara soggetto a ribasso è pari ad **Euro 381.074,30** (trecentoottanomilasettantaquattro/30) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, oltre ad **€ 940,00** per oneri di sicurezza lavori non soggetti a ribasso; tale importo è comprensivo dell'importo previsto per gli **oneri per la sicurezza** da interferenze, pari a **Euro 0 (zero)**, che non è soggetto a ribasso.

L'appalto è integralmente/parzialmente finanziato con contributo erogato nell'ambito del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate ex DPCM 15/10/2015 – c.d. progetto Rinascimenti.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 18.339,25 calcolati sulla base dell'incidenza della manodopera per ciascuno degli elementi oggetto dell'appalto.

L'importo a base di gara è da intendersi a corpo e sarà oggetto di ribasso offerto in sede di gara.

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta. L'appaltatore dovrà comunque farsi carico degli adempimenti in materiale di sicurezza con eventuale redazione di documentazione specifica in relazione alle attività interferenziali che si presenteranno in un secondo momento (cfr. schema di contratto allegato).

5. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione della concessione in oggetto avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, ccp.

6. Soggetti ammissibili alla Procedura

6.1 Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

6.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

6.3 È vietato:

- a) ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- b) al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale;
- c) al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

6.4 I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

6.5 Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

6.6 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

6.7 A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6.8 Per le imprese che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo anche in bianco, si richiama il disposto dell'art. 110 del Codice.

6.9 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- c) operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1 del Codice nonché del presente Disciplinare di gara.

6.10 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

6.11 Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19 del Codice è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti, dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6.12 . Possono partecipare alla gara le aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

6.13 Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla Committente, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.

7. Requisiti di partecipazione alla gara

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti sottoindicati.

A) Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165 e che non rispettino i requisiti previsti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (cfr. § 16.D).

B) Requisiti di capacità economica e finanziaria relativi alla fornitura

1. La partecipazione alla procedura è riservata, pena l'esclusione dalla procedura medesima, agli operatori economici in possesso alla data di presentazione della domanda e successivamente a quella di eventuale aggiudicazione definitiva:

a) di un fatturato globale, realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, pari almeno ad euro trecentomila/00 (€ 300.000,00).

b) di un fatturato specifico, avuto riguardo alla fornitura posta in gara, realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, pari almeno ad euro duecentomila/00 (€ 200.000,00).

Tali importi sono stati stimati avuto riguardo, da un lato, all'esigenza di individuare concorrenti dotati di sufficiente solidità economica e dall'altro alla necessità di evitare requisiti eccessivamente restrittivi della concorrenza, anche in ragione dell'attuale periodo emergenziale e dell'impatto sui contratti pubblici nel corso dell'anno 2020.

C) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale relativi alla fornitura.

1. I concorrenti dovranno essere in possesso, pena l'esclusione dalla procedura medesima, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla Procedura e successivamente a quella di eventuale aggiudicazione, delle adeguate iscrizioni, qualificazioni e capacità professionali e tecniche appresso indicate:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - Ufficio Registro Imprese o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerenti a quella oggetto della fornitura di cui al presente Disciplinare;

in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE, il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento;

b) Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando più forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara per un importo complessivo minimo pari a euro duecentomila/00 (€ 200.000,00), di cui almeno un contratto del valore minimo di euro centomila/00 (€ 100.000,00). La comprova del requisito, è fornita secondo le seguenti modalità:

- in caso di forniture eseguite a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante indicazione degli elementi identificativi della prestazione (n. procedura di gara, oggetto, data, CIG, nominativo, ente, unità organizzativa, telefono, email del Responsabile del Procedimento) per consentire il reperimento d'ufficio della certificazione da parte della Stazione appaltante.
- in caso di forniture eseguite a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

2. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di cinque anni, di presentare le referenze richieste, può comprovare la propria capacità tecnica-professionale indicando altre esperienze pregresse anche in altra forma giuridica, diverse da quelle suddette, che comprovino il possesso di risorse umane e tecniche e di esperienza e competenze necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

D) Requisiti di ordine tecnico-organizzativo relativi ai lavori di posa in opera

1. Con riferimento ai lavori di posa in opera, i concorrenti dovranno essere in possesso, pena l'esclusione dalla Procedura medesima, dei seguenti requisiti:

- 1) il concorrente deve aver eseguito direttamente nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi d'importo non inferiore ad € 46.995,90;

2. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

E) Requisiti di capacità economica e finanziaria relativi ai servizi di manutenzione

1. La partecipazione alla procedura è riservata, pena l'esclusione dalla procedura medesima, agli operatori economici in possesso alla data di presentazione della domanda e successivamente a quella di eventuale aggiudicazione definitiva:

a) di un fatturato globale annuo, realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, pari almeno ad euro ventimila/00 (€ 20.000,00).

b) di un fatturato specifico, avuto riguardo al servizio di manutenzione posto in gara, realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, pari almeno ad euro diecimila/00 (€ 10.000,00).

Tali importi sono stati stimati avuto riguardo, da un lato, all'esigenza di individuare concorrenti dotati di sufficiente solidità economica e dall'altro alla necessità di evitare requisiti eccessivamente restrittivi della concorrenza, anche in ragione dell'attuale periodo emergenziale e dell'impatto sui contratti pubblici nel corso dell'anno 2020.

F) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale relativi al servizio di manutenzione.

1. I concorrenti dovranno essere in possesso, pena l'esclusione dalla procedura medesima, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla Procedura e successivamente a quella di eventuale aggiudicazione, delle adeguate iscrizioni, qualificazioni e capacità professionali e tecniche appresso indicate:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - Ufficio Registro Imprese o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerenti a quella oggetto del servizio di cui al presente Disciplinare; in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE, il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento;

- b) Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando più servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo complessivo minimo pari a € ventimila/00 (€20.000,00), di cui almeno un contratto del valore minimo di € diecimila/00 (€ 10.000,00). La prova del requisito, è fornita secondo le seguenti modalità:
- in caso di servizi eseguiti a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante indicazione degli elementi identificativi della prestazione (n. procedura di gara, oggetto, data, CIG, nominativo, ente, unità organizzativa, telefono, email del Responsabile del Procedimento) per consentire il reperimento d'ufficio della certificazione da parte della Stazione appaltante,
 - in caso di servizi eseguiti a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

8. (Segue) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

8.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecniche e professionali devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

8.2 Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

8.3. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo. La fornitura minima di Euro centomila,00 (€ 100.000,00) prevista allo stesso punto 7.C.1 lett. b) prevista deve essere eseguita dall'impresa capogruppo. Per quanto riguarda i lavori di posa in opera, i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica devono essere posseduti dall'impresa che

esegua i lavori medesimi per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere. Nel caso di ATI orizzontale deputata all'esecuzione di detti lavori, si applicherà a tale ATI orizzontale il disposto di cui all'art. 92 D.P.R. 207/2010.

8.4 Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

9. (Segue) Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

9.1. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

9.2. I requisiti di capacità economica e finanziaria / tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti secondo le seguenti indicazioni:

- a) i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice;
- b) per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, la sussistenza dei requisiti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, come stabilito dall'art. 47, comma 2 bis, c.c.p., aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

10. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

11. Avvalimento

11.1 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

11.2 Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

11.3 L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

11.4 Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

11.5 Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

11.6 È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

11.7 Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

11.8 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

11.9 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Committente impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

12. Subappalto

12.1 Si rinvia al contenuto dell'art. 105 del Codice, ricordando in particolare, quanto segue.

12.2 L'aggiudicatario dovrà eseguire in proprio le prestazioni contrattuali. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), ccp, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavora-

zioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

12.3 Trattandosi di un appalto misto di fornitura e posa in opera e relativo servizio di manutenzione, i requisiti di qualificazione e capacità, prescritti dal Codice dei Contratti pubblici per ciascuna prestazione del contratto, devono essere posseduti da ciascun concorrente o in proprio o mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento; non è ammesso, dunque, il subappalto c.d. qualificante o necessario.

12.4 E' ammesso il subappalto fino alla quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto.

12.5 L'aggiudicatario potrà affidare in subappalto prestazioni contrattuali, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria / prestazione dell'appalto e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati le prestazioni che si intendano subappaltare;

12.6 La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

12.7 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente re-

sponsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12.8 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

13. Garanzie richieste

13.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla **garanzia provvisoria** di cui all'art. 93 del Codice, di € 7.640,30 (settemilaseicentoquaranta/30) – pari al due per cento del valore stimato dell'affidamento - e costituita, a scelta del concorrente:

- con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante.

- con fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

13.2 L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale disposizione non si applica, ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

13.3 In caso di prestazione della garanzia provvisoria a mezzo bonifico bancario (IBAN IT78J0883331030000180100328) la data di valuta per il beneficiario non potrà essere successiva al giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

13.4 In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi la garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo.

13.5 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice (redatta secondo gli schemi di contratti tipo previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31);
- essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- riportare l'autentica della sottoscrizione. L'autentica della sottoscrizione deve essere apposta da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 2703 del codice civile;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della Committente;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, per un ulteriore periodo di 180 giorni e comunque per tutta la durata della procedura di gara, fino all'aggiudicazione, su richiesta della Committente, la garanzia qualora, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del Codice: tale dichiarazione non dovrà essere prevista nella garanzia

nella ipotesi in cui l'impegno venga assunto da fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. L'obbligo di corredare l'offerta con l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

13.6 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

13.7 In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

13.8 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

13.9 Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

13.10 Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
 - in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio

ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

b. negli altri casi previsti dall'art. 93, comma 7, del Codice.

13.11 Con riferimento alla garanzia provvisoria del concorrente risultato secondo in graduatoria, essa sarà svincolata con la comunicazione di stipula del contratto di cui all'art. 76 comma 5, lett. d) del Codice. La garanzia provvisoria del concorrente aggiudicatario sarà svincolata, infine, all'atto della stipula del contratto ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice.

13.12 L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

13.13 Più in particolare, il concorrente dovrà impegnarsi a stipulare le ulteriori polizze previste dallo schema di contratto, allegato al presente Disciplinare, cui si rinvia per maggiori dettagli.

a) Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice

13.14 A garanzia degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi che assumerà con il contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare apposita cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, valida per la durata dell'affidamento, da svincolarsi a norma di legge. Nel caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, Fondazione ECM avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, che l'Appaltatore dovrà reintegrare nel termine che gli sarà prefissato.

13.15 La garanzia fideiussoria, presentata con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

13.16 Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

13.17 La garanzia definitiva deve garantire anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che Fondazione ECM dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore, a causa dell'inadempienza o della cattiva esecuzione del contratto.

13.18 Ai sensi dell'art. 103, comma 5, Codice, detta cauzione a garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

b) Responsabilità per danni e garanzie assicurative

13.19 L'aggiudicatario risponderà per i danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione all'esecuzione del contratto.

13.20 Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'aggiudicatario incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto dovrà altresì produrre, almeno dieci giorni prima della consegna:

- 1) una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (C.A.R.);
- 2) una polizza assicurativa che copra i danni causati a terzi (RCT), comprensiva della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), nella quale dovranno risultare qualificati come assicurati l'aggiudicatario, i subappaltatori, i loro dipendenti e collaboratori a qualunque titolo nonché ogni altra persona di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge;
- 3) una polizza a garanzia dei beni forniti, della durata di (24) mesi.

13.21 La garanzia contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata, così distinta:
- partita 1) per le forniture e le opere oggetto del contratto: 100% (cento per cento) dell'importo contrattuale;
 - partita 2) per le opere preesistenti, in considerazione della loro natura di beni del Patrimonio Culturale della Città di Settimo: 100% (cento per cento) dell'importo contrattuale;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di opere, servizi e forniture aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore;
- c) prevedere:
- a. la copertura dei danni dei lavori, temporanei e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'appaltatore, compresi i beni della Stazione appaltante destinati dai lavori, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
 - b. la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'appaltatore è tenuto, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

13.22 I massimali di garanzia non potranno essere inferiori rispettivamente a:

- € 5.000.000,00 complessivamente per sinistro,
- € 2.500.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni
- € 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

13.23 A parziale deroga delle condizioni degli stampati d'uso, dovranno espressamente prevedere le seguenti condizioni minime:

a) Circa la responsabilità civile verso terzi (RCT):

- a) l'estensione del novero dei terzi a:
- Fondazione ECM, Città di Settimo Torinese e ai loro amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
 - titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- b) l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;
- c) l'estensione alla responsabilità civile personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
- d) l'estensione alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da persone non dipendenti della cui opera l'Aggiudicatario si avvalga nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- e) l'estensione ai danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'Aggiudicatario - o di persone di cui lo stesso sia tenuto a rispondere - ovvero dagli stessi detenute;
- f) l'estensione ai danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico;
- g) l'estensione ai danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione del servizio;
- h) l'estensione ai danni alle cose di terzi, in consegna o custodia all'Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere;
- i) l'estensione della garanzia RCT ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;
- b) Riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):
- a) l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste, cagionati - per morte e lesioni - ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;
 - b) la clausola di "buona fede INAIL";
 - c) l'estensione alle malattie professionali;
- 3) Riguardo alla **garanzia sui beni forniti**, essa dovrà avere decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo. Tale periodo potrà essere incrementato in sede

di offerta relativamente ai diversi elementi di arredo da fornire.

L'aggiudicatario dovrà altresì garantire per almeno anni 2 dalla scadenza del contratto la fornitura di eventuali pezzi di ricambio.

13.24 Le polizze dovranno prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti di Fondazione ECM, della Città di Settimo Torinese e dei loro dipendenti e amministratori.

13.25 Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni in relazione sia all'assicurazione «Contractors All Risks» sia alla garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

13.26 Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

13.27 Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice le garanzie di cui al comma 3, limitatamente al § 13.21, lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo; a tale scopo:

- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. del Ministro per le Attività Produttive n. 123/2004;
- b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
- c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 6 e 7.

13.28 Le polizze di cui ai precedenti paragrafi devono essere estese oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.

13.29 L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Fondazione ECM e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione deve avere validità per tutta la durata dell'esecuzione del contratto.

13.30 In caso di esecuzione anticipata del contratto, l'eventuale inadempimento della prestazione da parte dell'appaltatore comporta il diritto per la Fondazione di rivalersi sulla cauzione definitiva ancorché non sia ancora sottoscritto il relativo contratto.

13.31 In ogni caso, la polizza assicurativa di cui al presente articolo dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni previsti nello Schema di contratto.

14. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

14.1 I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35 (trentacinque/00). Le modalità di pagamento sono disponibili sul Portale dei pagamenti dell'ANAC, attraverso il servizio Gestione Contributi Gara (GCG).

14.2 Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

a) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo

tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;

b) "Pagamento mediante avviso" utilizzando:

- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking

- servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio

- tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);

- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, inquadrando il QR code dell'avviso.

14.3 Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

14.4 Per poter accedere al servizio occorre:

a. essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;

b. richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore economico” dalla pagina di creazione profili;

c. accedere al servizio.

14.5 Si ricorda che dal 16.12.2019 le funzionalità di pagamento del vecchio Servizio Riscossione Contributi disponibili per gli operatori economici sono state dismesse a favore del nuovo servizio GCG, unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.

15. Modalità di presentazione dell’offerta

15.1 Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un plico sigillato contenente tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (e predisposta con le modalità di seguito indicate), entro e non oltre **le ore 12.00 del 1 ottobre 2021**, presso l’ufficio protocollo della FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA, sede operativa in Settimo Torinese, Via Giannone 3, tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano.

15.2 Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di presentazione farà fede esclusivamente il timbro dell’Ufficio Protocollo della Fondazione ECM, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo). La consegna del plico è a completo ed esclusivo rischio del mittente, intendendosi Fondazione ECM esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se sostitutivi o aggiuntivi di plichi pervenuti tempestivamente. Pertanto, per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro mezzo o vettore non potrà rilevare la data di spedizione risultante dal timbro postale. I plichi pervenuti tardivamente non verranno aperti, le relative domande non saranno prese in considerazione, e i plichi stessi potranno essere riconsegnati ai mittenti previa richiesta scritta.

15.3 Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e idoneamente sigillato sui lembi di chiusura con nastro adesivo o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, l’integrità e la non manomissione.

15.4 Il plico dovrà, altresì, recare all’esterno le seguenti indicazioni:

- ragione sociale, indirizzo, PEC, codice fiscale e partita IVA dell’operatore economico che richiede di partecipare alla procedura; Nel caso di concorrenti con idoneità plurisog-

gettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) devono essere riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o costituendi;

- la dicitura "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI FORNITURE, POSA IN OPERA E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE-DELL'ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA CHIMICA DI SETTIMO TORINESE - PROGETTO RINASCIMENTI CIG 8835336DE8 - CUP B39J21007700006
- l'indicazione "scadenza offerta": 1 ottobre 2021".

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate recanti l'indicazione del mittente, dell'oggetto della concessione e la dicitura rispettivamente:

- "A – Documentazione amministrativa";
- "B – Offerta tecnica e sui tempi";
- "C – Offerta economica".

15.5 Ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Codice le offerte dovranno essere presentate in formato elettronico, su supporto informatico inserito nella busta chiusa, sigillata e controfirmata.

15.6 La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

15.7 Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

15.8 Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

15.9 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e sui tempi e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

15.10 Il dichiarante deve allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

15.11 La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

15.12 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

15.13 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

15.14 In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

15.15 Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

15.16 L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

15.17 Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

15.18 Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16. Contenuto della BUSTA A – documentazione amministrativa:

16.1 Nella busta A – documentazione amministrativa devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

possibilmente secondo il modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura se non risultante dalla visura CCAA.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dalla mandataria/capofila;
- ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito la domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del dl. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune.
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del dl. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la

rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE di cui all'allegato 1 alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 – Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE, è da **trasmettere esclusivamente in formato elettronico, debitamente sottoscritto con firma elettronica, compilato secondo le istruzioni del DPCM del 13 novembre 2014, su supporto informatico da inserire all'interno della busta "A – documentazione amministrativa"**. Il DGUE in formato *xml* è compilabile a mezzo del servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE della Commissione Europea al link <https://ec.europa.eu/tools/esp/> o rinvenibile in allegato al presente Disciplinare.

Nell'ambito del DGUE, il concorrente attesta, secondo le forme del D.P.R. 445/00:

- a. di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del Codice;
- b. di soddisfare i criteri di selezione dell'art. 83 del Codice.

In particolare, con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80 del Codice, con il DGUE il concorrente dichiara:

Nel DGUE, il concorrente attesta, secondo le forme del D.P.R. 445/2000:

- 2) l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconduci-

- bili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quarter, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3) la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- 4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ovvero di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi

o multe, con pagamento o impegno formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande; rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del comma 4 dell'art. 80 del Codice. Tale causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

- 5) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- 6) di non essere sottoposto a fallimento, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, e che nei suoi confronti non è in corso un procedi-

mento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 c.c.p. e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 7) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità
- 8) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, c.c.p. non diversamente risolvibile
- 9) di non determinare una distorsione della concorrenza derivante da un suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67, che non possa essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione
- 10) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di non essere iscritto al casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico):
- 11) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 legge 19 marzo 1990, n. 55; al riguardo, si precisa che la violazione del divieto comporta l'esclusione per un anno dall'accertamento definitivo della violazione stessa e l'esclusione è comunque operante laddove la violazione non sia stata rimossa
- 12) di essere in possesso della certificazione di cui all'art. 17 legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero di possedere il requisito medesimo
- 13) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto del D. L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689)
- 14) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

L'operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 4, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Nell'ambito del DGUE, oltre a dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del Codice, il concorrente attesta inoltre, secondo le forme del D.P.R. 445/00, di soddisfare i criteri di selezione degli artt. 83.

Il DGUE redatto dall'operatore economico fornisce, inoltre, le seguenti informazioni:

a. dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;

b. attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Si rappresenta che:

- il DGUE deve essere compilato in conformità alle linee guida formulate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dd. 18.07.2016 n. 3, alle cui istruzioni operative e chiarimenti si fa espresso rinvio;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il DGUE, a pena di esclusione, deve essere predisposto e presentato da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di consorzi stabili, il DGUE, a pena di esclusione, deve essere predisposto e presentato anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- le attestazioni di cui alla parte III lettera A del DGUE (motivi legati a condanne penali) e quelli relativi all'art. 80, comma 2, del Codice (parte III, lettera D, primo riquadro) riguardano tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferi-

ta la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di s.r.l. o s.p.a. nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, l'attestazione deve essere riferita ad entrambi i soci.);

- le attestazioni di cui alla parte III lettera A del DGUE (motivi legati a condanne penali) riguardano, altresì, i soggetti cessati da una delle cariche previste dall'art. 80, comma 3 del Codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni sono riferite anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

- il concorrente deve eventualmente ripetere tante volte quante necessario le dichiarazioni previste dalle sezioni del DGUE quali, ad esempio, quelle previste dai punti: parte II-B; parte III-A e parte III- B.

C) AVVALIMENTO

Qualora il concorrente ricorra all'**avvalimento**, ha l'obbligo di presentare una dichiarazione nella quale indica specificatamente i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale oggetto di avvalimento. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, deve, altresì, allegare:

- a. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. A tal fine, l'operatore economico ausiliario predispone un proprio DGUE contenente le informazioni pertinenti;
- b. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Fondazione ECM a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento. Ai sensi dell'art. 89, comma 1,

del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

d. attestazione che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o quale componente di un operatore economico plurisoggettivo e che, della stessa impresa ausiliaria, non si avvale più di un concorrente;

e. PASSOE dell'ausiliaria.

D) DICHIARAZIONI A CORREDO, SOSTITUTIVE ED INTEGRATIVE

con la quale il concorrente, preferibilmente sulla base del modello allegato al presente Disciplinare, contenente la domanda di partecipazione e le dichiarazioni a corredo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- 1) indica il registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura OPPURE il registro delle commissioni provinciali per l'artigianato presso cui è iscritto, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), la classificazione, il codice ATECO;
- 2) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, a partita IVA, l'Agenzia delle Entrate competente per territorio, l'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- 3) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del/i titolare/i o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; del soci o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/ tecnico/i, del socio unico persona fisica oppure del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- 4) indica eventuali soggetti cessati da una delle cariche previste dall'art. 80, comma 3 del Codice nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando OPPURE dichiara che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'intervallo temporale di interesse;
- 5) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f- bis) e f- ter) del Codice;
- 6) indica le generalità dei familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui all'art. 85, commi 1, 2, 2 - bis, 2 - ter e 2 - quater del d.lgs. 159/2011;

- 7) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto d'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 8) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 9) ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77 del 2021, qualora il concorrente non sia tenuto alla redazione della prevista relazione di genere, ma occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, **dichiara di impegnarsi** a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- 10) **dichiara di assumere l'impegno**, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77 del 2021, di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile¹. In particolare, il concor-

1

Si precisa che, pur trattandosi di un requisito necessario, si ritiene debba restare ferma l'esigenza di armonizzarlo con la peculiare organizzazione dell'operatore economico e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel contratto, in analogia ai criteri applicativi della "clausola sociale" di cui all'art. 50 del Codice. Come noto, infatti, per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato – fra cui sentenze nn. 1576/2021, 8442/2020, 4796/2020, 389/2020, 750/2019, 726/2019 - l'obbligo sotteso alla clausola sociale, che richiede un bilanciamento fra valori antagonisti (Cons. Stato, Sez., V, sentenza n. 6761/2020), non può mai essere assoluto e dunque tale da comprimere le esigenze organizzative dell'impresa e da impedire una efficiente ed efficace combinazione dei fattori della produzione). Si richiama altresì quanto previsto dall'art. 47, comma 4, D.L. n. 77/2021, secondo cui "Il contenuto delle clausole" dirette all'inserimento, come "requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta", di "criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne" è determinato "tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei

rente, nell'offerta, **s'impegna, a pena d'esclusione**, a presentare, al momento della stipula del contratto o comunque della consegna dell'appalto, se precedente in caso di consegna d'urgenza, idonea documentazione a comprova dell'ottemperanza a tale obbligo.

E) PASSOE

di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

F) GARANZIE

documento attestante la **garanzia provvisoria**, conforme a quanto previsto dal § 13, con allegata dichiarazione concernente l'impegno, a pena di esclusione, a rilasciare la **garanzia definitiva**, salvo che si tratti di microimprese, piccole e medie imprese odi raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione secondo le modalità sopra descritte.

G) CONTRIBUTO ANAC

ricevuta di pagamento del **contributo in favore dell'ANAC**.

H) SOPRALLUOGO

Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (da rendere preferibilmente per mezzo del modello allegato al presente Disciplinare), controfirmato dalla Stazione appaltante a seguito del sopralluogo obbligatorio, attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, la presa conoscenza delle condizioni dei locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle forniture, della relativa posa in opera e dei servizi e di aver giudicato realizzabile l'appalto, come da offerta tecnica formulata, nonché sostenibile l'offerta economica.

principi dell'Unione europea; degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti").

Pertanto, si ritiene che il concorrente, in alternativa, totale o parziale, all'obbligo di rendere nella propria offerta la suddetta dichiarazione inerente l'obbligo di assicurare la quota di assunzioni necessarie, possa allegare comprovate ragioni ostative al rispetto, totale o parziale, del medesimo obbligo.

16.2 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori del legale rappresentate e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

16.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. La documentazione presentata in altra lingua, non corredata della traduzione giurata in lingua italiana, è considerata non pervenuta e determina l'esclusione del concorrente dalla gara;

17. (Segue) Norme per i concorrenti con identità plurisoggettiva

I concorrenti con idoneità plurisoggettiva devono altresì allegare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

b) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o Scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle parti della fornitura e posa degli elementi di allestimento e arredo, ovvero la percentuale in caso di fornitura e posa degli elementi di allestimento e arredo indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

c) Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione e le parti della fornitura e posa degli elementi di allestimento e arredo, ovvero la percentuale in caso di fornitura e posa degli elementi di allestimento e arredo indivisibili, che verranno assunte dai singoli operatori consorziati.

d) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa congiuntamente da tutti gli operatori economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione e le parti della fornitura e posa degli elementi di allestimento e arredo, ovvero la percentuale in caso di fornitura e posa degli elementi di allestimento e arredo indivisibili, che verranno assunte dai concorrenti riuniti a consorziati.

e) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) con indi-

cazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese a rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma).
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione e le parti della fornitura e posa degli elementi di allestimento e arredo, ovvero la percentuale in caso di fornitura e posa degli elementi di allestimento e arredo indivisibili, che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

f) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10.2.2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle opere che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipano alla gara e le quote di esecuzione e le parti della fornitura e posa degli elementi di allestimento e arredo, ovvero la percentuale in caso di fornitura e posa degli elementi di allestimento e arredo indivisibili, che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

g) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con

rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione e le parti della fornitura e posa degli elementi di allestimento e arredo, ovvero la percentuale in caso di fornitura e posa degli elementi di allestimento e arredo indivisibili, che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione e le parti della fornitura e posa degli elementi di allestimento e arredo, ovvero la percentuale in caso di fornitura e posa degli elementi di allestimento e arredo indivisibili, che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Qualora le informazioni rese dall'operatore economico — singolo o raggruppato - dovessero risultare non veritiere, la Stazione appaltante provvederà ad escludere il concorrente dalla gara, riservandosi ogni ulteriore e consequenziale atto.

18. Contenuto della busta B – offerta tecnica e sui tempi

18.1 La busta B – Offerta tecnica e sui tempi dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Una relazione che contenga una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui ai successivi § 20 e 21, gli elementi indicati nel progetto a base di gara e nel progetto economico allegato. Il concorrente illustrerà gli arredi proposti con l'indicazione per ogni singolo pezzo della fornitura della Ditta produttrice, della serie, del modello e ove richiesto, delle loro dimensioni, delle finiture e colori disponibili, alle-

gando, eventualmente, disegni, *depliant* e/o l'equivalente materiale illustrativo, necessario alla completa rappresentazione di ogni singolo pezzo della fornitura.

18.2 L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

18.3 È facoltà del concorrente presentare varianti migliorative al progetto posto a base di gara, compilando a tal fine il prospetto allegato agli atti di gara.

18.4 A pena di esclusione, la documentazione tecnica dovrà essere priva di qualunque riferimento agli aspetti inerenti all'offerta economica.

18.5 Il concorrente dovrà redigere la propria offerta tecnica, ivi incluso ogni atto ed elaborato di cui essa si compone, in lingua italiana, in modo chiaro e leggibile. Per la relazione dovrà utilizzare un carattere con dimensione 12, interlinea 1,5 punti secondo le modalità prescritte dal presente Disciplinare. La relazione non potrà essere più lunga di 20 facciate, interlinea 1,5, carattere *times new roman* 12. Quelli in eccedenza comporteranno l'inutilizzabilità della parte eccedente ai fini della selezione.

18.6 Tutti gli elaborati dovranno prevedere forniture ed opere di livello non inferiore a quelle contenute nel progetto a base di gara, ivi compreso il progetto economico.

18.7 Gli elaborati tecnici (relazioni, tavole progettuali, *depliant*, ecc.) prodotti dal concorrente dovranno assicurare il completo raggiungimento del medesimo obiettivo posto dal progetto a base di gara, ivi compreso il progetto economico.

18.8 L'offerta tecnica e sui tempi, inoltre, dovrà essere riferita ai singoli elementi di valutazione qualitativa dell'offerta.

18.9 È ammessa la produzione di allegati esplicativi.

18.10 L'offerta tecnica e sui tempi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

18.11 Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

18.12 In caso di concorrenti plurisoggettivi già costituiti, i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta Tecnica e sui tempi dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, dell'impresa indicata quale capogruppo o quale rappresentante di tali concorrenti plurisoggettivi.

18.13 In caso di concorrenti plurisoggettivi non ancora costituiti, i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta Tecnica e sui tempi dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei componenti di tali concorrenti.

18.14 In caso di Consorzio stabile, i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta Tecnica e sui tempi dovranno essere sottoscritti dal Legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di idonei poteri, del Consorzio nonché, ove indicati, dei consorziati designati.

18.15 In caso di Consorzio di cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane, i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta Tecnica e sui tempi dovranno essere sottoscritti dal Legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di idonei poteri, del Consorzio e dei consorziati designati.

18.16 All'esito dell'apertura della Busta "B – Offerta tecnica e offerta sui tempi", la Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità e la coerenza della riduzione temporale offerta sul tempo di progettazione esecutiva e sul tempo di esecuzione dei lavori rispetto alle indicazioni realizzative delle prestazioni offerte, eventualmente invitando il concorrente a fornire le relative giustificazioni. Laddove le giustificazioni non fossero ritenute tali da fugare ogni dubbio in ordine alla concreta praticabilità delle riduzioni offerte, l'offerta potrà essere considerata anomala e l'offerente escluso dalla procedura.

18.17 Nel caso in cui il Concorrente non presenti il cronoprogramma o lo presenti in maniera difforme dalla richiesta o non fornisca giustificazioni esaurienti sulla riduzione dei tempi, s'intenderà pienamente accettata la durata contrattuale posta a base di gara e sarà assegnato al riguardo un coefficiente pari a zero

19. Contenuto della busta C- offerta economica

19.1 Nella busta "C – offerta economica" il concorrente dovrà inserire a pena di esclusione l'offerta economica.

19.2 L'offerta economica dovrà essere preferibilmente predisposta utilizzando lo schema allegato al presente Disciplinare e dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del ribasso e dell'importo offerto, derivante dall'applicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull'importo delle forniture, della posa in opera e del relativo servizio di manutenzione dell'allestimento, posto a base di gara, di cui al § 4 del Disciplinare, IVA esclusa; in caso di non corrispondenza fra i valori, prevarrà l'indicazione dell'importo ribassato;

- 15) la dichiarazione di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato

dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle forniture, della relativa posa in opera, dei servizi e di aver giudicato realizzabile l'appalto e di ritenere l'offerta economica sostenibile, offerta che, riferita all'esecuzione delle forniture, opere e servizi, secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

16) l'indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro propri del concorrente (ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice). Tali costi, compresi nell'importo offerto, dovranno essere riportati in calce al modulo di offerta, Allegato al Disciplinare).

19.3 Tutti i documenti di cui sopra, costituenti l'Offerta Economica, devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (con allegata in questo caso la relativa procura in originale o copia conforme).

19.4 Non saranno ammesse offerte al rialzo.

19.5 Nell'offerta economica il concorrente dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

19.6 Si precisa che:

a) il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;

b) tutti i documenti costituenti l'Offerta Economica non possono presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal firmatario dell'Offerta Economica medesima.

c) nel caso di R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti, i documenti da allegare all'Offerta Economica dovranno essere firmati:

- dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. o consorzi costituiti;

- dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziate in caso di R.T.I. o consorzi costituenti.

20. Criteri, pesi, punteggi e formule

20.1 L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei punteggi e dei parametri sotto indicati:

OFFERTA	PESO
A - OFFERTA ECONOMICA Percentuale unitaria di ribasso unico	20
B - OFFERTA TECNICA E SUI TEMPI	80 di cui:
B.1. Manutenzione ordinaria del MUCH	10
B.2. Progettazione e realizzazione di un sistema di gestione dei flussi di visita e biglietteria	25
B.3. Periodi ulteriori di garanzia dei manufatti	10
B.4. Migliorie	20
B.5. Tempi di consegna	10
B. 6. Requisiti premiali di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021	5
TOTALE	100

20.2 Il punteggio totale dell'offerta sarà costituito dalla somma del punteggio economico e di quello tecnico.

21. (Segue) Valutazione dell'Offerta tecnica e sui tempi

21.1 L'offerta tecnica e sui tempi sarà valutata secondo gli elementi ed i pesi specificati nella tabella che segue:

N	CRITERI	SUB-CRITERI	PT. MAX.
1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MUCH	Verranno assegnati due punti per ogni anno di manutenzione ordinaria proposta dall'operatore economico	10
2	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DI VISITA E BIGLIETTERIA	L'operatore economico dovrà illustrare nel dettaglio come intende progettare e realizzare un sistema organizzativo, che metta in relazione i diversi ambienti che compongono il museo, sia in ordine ai flussi di visita sia in relazione alla gestione della biglietteria. Verrà valutata la proposta di accessi differenziati in base alla possibile visita di parte del museo, la predisposizione di pacchetti di offerta, anche rivolti al mondo della scuola e dei giovani.	25

3	PERIODI ULTERIORI DI GARANZIA DEI MANUFATTI	Verranno assegnati due punti per ogni anno di garanzia proposto dal concorrente ulteriore rispetto a quella minima	_10
4.	MIGLIORIE ELEMENTI ARREDO/ALLESTIMENTO	Verranno valutate le migliorie secondo lo schema allegato, assegnando i relativi punteggi rispetto alla proposta presentata	20__
5	TEMPI DI CONSEGNA (riduzione rispetto durata contrattuale indicata)	Verranno assegnati 0,5 punti per ogni giorno di riduzione della durata contrattuale stabilita in 180 giorni naturali e consecutivi fino alla concorrenza del punteggio massimo di 10 punti	10__
6	REQUISITI PREMIALI DI CUI ALL'ART. 47 D.L. 77/2021 (CRITERI ORIENTATI A PROMUOVERE L'IMPREDITORIA GIOVANILE, LA PARITÀ DI GENERE E L'ASSUNZIONE DI GIOVANI, CON ETÀ INFERIORE A TRENTASEI ANNI E DONNE)	<p>Saranno assegnati i seguenti punteggi aggiuntivi all'offerente che:</p> <p>a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 286/1998, dell'art. 4 D.Lgs. 215/2003, dell'art. 4 del D.Lgs. 216/2003, quelle di cui all'art. 3 della legge n. 67/2006, quelle di cui agli artt. 35 e 55-quinquies del D.Lgs. n. 198/2006, ovvero quelle di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001;</p> <p>b) utilizzi o si impegni (con modalità verificabili dalla Stazione appaltante in corso d'esecuzione del contratto) a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;</p> <p>c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione (30%), giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne</p>	<p>_5</p> <p>di cui</p> <p>_1_</p> <p>_1</p> <p>-1</p>

	per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso commesse o strumentali;	
	d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;	-1
	e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 254/2016.	-1_

21.2 A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di seguito indicato. Per ciascuno degli elementi qualitativi ciascun commissario attribuirà un punteggio secondo il prospetto sotto indicato. Indi si farà la media dei vari giudizi dei commissari e si procederà ad attribuire il punteggio. Applicando il metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida ANAC 2016.

21.3 I commissari attribuiranno un giudizio al quale corrisponderà un coefficiente da 0 a 1 secondo la tabella sotto riportata.

1	ottimo
0.9	più che buono
0.8	buono
0.7	discreto
0.6	sufficiente
0.5	quasi sufficiente
0.4	insufficiente
0.3	gravemente insufficiente
0.2	negativo
0.1	quasi del tutto assente – quasi completamente negativo
0	assente – completamente negativo

21.4 L'offerta tecnica verrà esaminata sulla base dei parametri di valutazione sopra elencati, tenendo conto dei punteggi massimi attribuibili. Gli elementi quantitativi dell'offerta tecnica verranno valutati con il criterio proporzionale. Gli elementi qualitativi

dell'offerta saranno, invece, valutati dalla Commissione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula.

$$A_i = S_n [W_j \times V(a)_j]$$

Dove

A_i = punteggio rinveniente dalla sommatoria delle valutazioni degli elementi di natura qualitativa dell' i -esimo concorrente

S_n = sommatoria

W_j = peso o punteggio attribuito al requisito (j)

$V(a)_j$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (j), variabile tra 0 e 1.

21.5 I coefficienti $V(a)_j$, relativi agli elementi qualitativi, saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, tra 0 e 1, attribuiti dai singoli Commissari. L'arrotondamento sarà per eccesso o per difetto alla seconda cifra decimale (5 arrotondamento alla cifra superiore).

21.6 Per l'assegnazione del punteggio agli elementi quantitativi, si procederà assegnando il punteggio massimo previsto alla ditta che presenterà l'offerta migliore e proporzionalmente per le altre offerte. Di seguito si procederà alla somma dei punteggi così attribuiti ai relativi singoli sub-criteri. Il risultato di tale somma costituisce il punteggio tecnico totale attribuito a ciascuna offerta tecnica.

22. (Segue) Valutazione dell'Offerta economica

22.1 L'offerta economica sarà valutata mediante l'attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti su 100.

22.2 Il punteggio massimo sarà assegnato all'importo offerto più basso, derivante dall'applicazione del ribasso percentuale alla base d'asta. Tale importo costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente formula:

$$P = PM \times O_m / O$$

Dove:

P = Punteggio da determinare

PM = Punteggio massimo attribuibile

O_m = Offerta migliore

O = Offerta presa in considerazione

22.3 Nell'offerta economica dovranno essere indicati i costi relativi alla manodopera ed alla sicurezza aziendale.

22.4 Nel caso di attribuzione con punteggio a più cifre decimali, derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque. Qualora vi fosse discordanza tra gli importi in cifre e quelli in lettere, sarà considerata valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. Non verranno prese in esame offerte economiche pari o superiori alla base d'asta.

23. Svolgimento delle operazioni di gara

23.1 La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **6 ottobre 2021 alle ore 9.00** presso la sede operativa di FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA ubicata in Settimo Torinese, Via Giannone, 3.

23.2 Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi (o formalmente delegate) potranno effettuare dichiarazioni a verbale.

23.3 La prima seduta potrà essere anticipata o rinviata ad altra ora o giorno anche in relazione alla disponibilità dichiarata dalla Commissione.

23.4 Tutte le sedute di gara potranno essere rinviate, sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno. L'eventuale nuova data della prima seduta di gara verrà resa nota mediante comunicazione sul profilo internet della Committente. Le eventuali ulteriori sedute pubbliche di gara avranno luogo presso la medesima sede nel giorno e alle ore che verranno rese note con le medesime modalità di cui sopra.

23.5 Vista la situazione di emergenza epidemiologica da COVID19 la Stazione appaltante si riserva la facoltà che la Commissione si riunisca in modalità telematica mediante collegamento da remoto –in attuazione alle indicazioni fornite da ANAC con delibera n. 312 del 9 aprile 2020, dandone congruo preavviso mediante comunicazione sul profilo internet della Committente

23.6 Il RUP/seggio di gara procederà anzitutto, in seduta pubblica, alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità.

23.7 Successivamente, sempre in seduta pubblica, il RUP/Seggio di gara procederà all'apertura dei plichi e alla verifica della presenza all'interno della busta "A – Documentazione Amministrativa", della busta "B – Offerta Tecnica e sui tempi" e della busta "C – Offerta Economica".

23.8 Si procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste "A- Documentazione Amministrativa" e alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata.

23.9 Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/ Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione.

23.10 Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice la Committente si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23.11 In seduta pubblica, la Commissione procederà all'apertura delle buste "B – Offerta Tecnica e sui tempi" e alla presa d'atto del relativo contenuto per verificare l'effettiva presenza dei documenti richiesti nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati.

23.12 In seduta riservata la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche e sui tempi e all'attribuzione dei relativi punteggi sulla base di quanto previsto al § 21 del presente Disciplinare di gara.

23.13 Successivamente, in seduta pubblica, procederà alla:

- lettura dei punteggi assegnati alla offerta tecnica e sui tempi di ciascuno dei concorrenti non esclusi;

- apertura, previa verifica della loro integrità e sigillatura, della "busta C – Offerta Economica" dei concorrenti ammessi; per ogni offerta economica, la Commissione procederà alla verifica della corrispondenza del relativo contenuto alle prescrizioni di cui alla documentazione di gara, disponendo sulla relativa esclusione o ammissione al prosieguo delle operazioni di gara; la Commissione darà lettura delle singole offerte.

23.14 La Commissione procederà poi, sempre in seduta pubblica, ad attribuire il punteggio a ciascuna offerta economica sulla base di quanto previsto al § 22 del presente Disciplinare; di detto punteggio sarà data lettura.

23.15 Attribuiti i punteggi agli elementi qualitativi e quantitativi di ciascuna offerta, la Commissione determinerà, per ogni offerta, un dato numerico finale atto alla formazione della graduatoria e all'individuazione dell'offerta migliore.

23.16 La Commissione formulerà la graduatoria sulla base del punteggio conseguito da ciascuna offerta.

23.17 La Procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua. Fondazione ECM si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che ciò comporti indennizzi e/o rimborsi di sorta.

23.18 In caso di parità di punteggio tra più offerenti, sarà preferita l'offerta che abbia riportato il miglior punteggio di merito tecnico. In caso di ulteriore parità i concorrenti saranno invitati a presentare in busta chiusa un miglioramento dell'offerta economica e la Procedura sarà aggiudicata al miglior offerente.

23.19 Nel caso in cui non vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, la Commissione redigerà la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerta migliore.

23.20 Nel caso in cui vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice la Commissione darà comunicazione al Responsabile del Procedimento affinché dia corso agli adempimenti di cui all'art. 97 del Codice.

23.21 Avvenuta la verifica ai sensi dell'art. 97 del Codice sarà dichiarata, in seduta pubblica, l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, saranno risultate non congrue e, a tal punto, la Commissione redigerà la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua. Trovano applicazione i disposti dell'art. 97 del Codice.

23.22 La Committente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione.

23.23 L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Tuttavia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, sarà possibile l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

23.24 In caso di esito negativo delle verifiche, la Committente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Committente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

23.25 Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'aggiudicazione verrà pronunciata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

24. Commissione giudicatrice

24.1 La commissione giudicatrice è deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

24.2 La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 2, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

24.3 In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Committente.

24.4 La Committente pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

25. Stipulazione del contratto

25.1 Il contratto sarà stipulato in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

25.2 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

25.3 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, nonché dell'art. 3 della legge n. 120 del 2020.

25.4 Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire le garanzie definitive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del Codice (si rinvia al §13 e allo schema di contratto).

25.5 Le spese per la pubblicazione degli avvisi e del bando di gara saranno rimborsate alla Fondazione ECM dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e costituiscono condizione imprescindibile per la stipulazione del contratto.

25.6 Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il con-

tratto di appalto verrà stipulato nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data in cui l'aggiudicazione sarà divenuta efficace. In ogni caso il contratto non potrà essere stipulato prima della scadenza del termine dilatorio di cui ai commi 9 e ss. dell'art. 32 del Codice.

25.7 L'aggiudicatario, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipulazione del contratto, pena la risoluzione del medesimo per inadempimento e l'acquisizione della garanzia definitiva, dovrà dotarsi di un idoneo modello di organizzazione per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché nominare il relativo organismo di vigilanza.

25.8 Saranno poste a carico dell'aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.

26. Ulteriori disposizioni

26.1 Gli Operatori economici, per il solo fatto di partecipare alla procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite nel presente Disciplinare.

26.2 Il presente Disciplinare non costituisce offerta al pubblico, né sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e seguenti D.Lgs. 24.02.1998, n. 58.

26.3 Eventuali informazioni/comunicazioni riguardanti la presente procedura verranno fornite mediante inserimento delle stesse sul sito internet di Fondazione ECM.

26.4 I dati personali forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 oltre che del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. I concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e seguenti del decreto predetto (sul punto v. l'Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, allegata).


26.5 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Stefano Maggio - (servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it).

26.6 Il presente Disciplinare e l'intera Procedura sono sottoposti alla legge italiana. Ogni controversia ad essi attinente sarà devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

26.7 Il ricorso avverso il bando e gli atti di gara ad esso connessi dovrà essere notificato entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara, ove autonomamente lesivo, op-

pure dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice e, in ogni altro caso, dalla piena conoscenza dell'atto da impugnare.

Per la Fondazione EGM



SOMMARIO

PREMESSA	1
A. Soggetto aggiudicatore	1
B. Riferimenti normativi	2
C. Procedura	2
D. Documenti della Procedura	3
E. Accesso alla documentazione inerente la procedura	3
F. Adempimenti obbligatori preventivi alla presentazione delle offerte: sopralluogo 3	
G. Chiarimenti	5
H. Comunicazioni	5
1. Oggetto dell'appalto	6
2. Luogo di esecuzione del contratto	8
3. Durata del contratto, opzioni e rinnovi	8
4. Valore dell'appalto – Oneri per la sicurezza	8
5. Criterio di aggiudicazione	9
6. Soggetti ammissibili alla Procedura	9
7. Requisiti di partecipazione alla gara	12
A) Requisiti di ordine generale	12
B) Requisiti di capacità economica e finanziaria relativi alla fornitura	13
C) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale relativi alla forniture	13
D) Requisiti di ordine tecnico-organizzativo relativi ai lavori di posa in opera	14
E) Requisiti di capacità economica e finanziaria relativi ai servizi di manutenzione	15
F) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale relativi al servizio di manutenzione	16
8. (Segue) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	17
9. (Segue) Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	17
10. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	17
11. Avvalimento	18
12. Subappalto	18
13. Garanzie richieste	20
14. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC	28
15. Modalità di presentazione dell'offerta	29
16. Contenuto della BUSTA A – documentazione amministrativa	31

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	32
B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	33
C) AVVALIMENTO.....	38
D) DICHIARAZIONI A CORREDO, SOSTITUTIVE ED INTEGRATIVE.....	39
E) PASSOE.....	41
F) GARANZIE.....	41
G) CONTRIBUTO ANAC.....	41
H) SOPRALLUOGO.....	41
I) DICHIARAZIONE EX ART. 83, COMMA 5 BIS, DEL CODICE.....	42
17. (Segue) Norme per i concorrenti con identità plurisoggettiva	42
18. Contenuto della busta B – offerta tecnica e sui tempi	45
19. Contenuto della busta C- offerta economica	47
20. Criteri, pesi, punteggi e formule	48
21. (Segue) Valutazione dell’Offerta tecnica e sui tempi	49
22. (Segue) Valutazione dell’Offerta economica	52
23. Svolgimento delle operazioni di gara	53
24. Commissione giudicatrice	54
25. Stipulazione del contratto	56
26. Ulteriori disposizioni	57